

GIURISPRUDENZA

L'AZIONE DEI CREDITORI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ INSOLVENTI ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DI MERITO

AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ INSOLVENTI

a cura di L. Opilio e V. Lopez Farina

L'art. 2395 c.c. riconosce il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, consentendo così l'esercizio di un'azione di responsabilità che si pone come residuale rispetto a quelle disciplinate dagli articoli precedenti. Detta norma, solo lievemente modificata dalla riforma del diritto societario del 2003, è stata specificamente introdotta allo scopo di fugare dubbi interpretativi sulla possibilità di agire per il ristoro di un danno direttamente nei confronti degli amministratori, oltre che contro la società.

L'orientamento giurisprudenziale dominante include l'azione di cui all'art. 2395 c.c. nel perimetro dell'azione aquiliana. Dal riconoscimento della natura extraccontrattuale della responsabilità in discorso discendono importanti conseguenze sul piano dell'onere probatorio degli elementi costitutivi della fattispecie: colui che agisce ha, infatti, l'onere di provare l'esistenza di un comportamento doloso o colposo dell'amministratore, del danno subito e del nesso causale fra danno e condotta illecita.

Il carattere di specialità dell'azione ex art. 2395 c.c., rispetto al più generale principio del *neminem laedere* espresso dall'art. 2043 c.c., risiederebbe nella sussistenza di un rapporto diretto e immediato tra l'atto di *mala*

gestio compiuto dall'amministratore, in violazione di disposizioni di legge o di statuto, e il pregiudizio cagionato al patrimonio individuale del socio o del terzo. Non vi è luogo, dunque, all'azione ex art. 2395 c.c. allorché il danno patito dal socio o dal terzo non costituisca altro che un effetto riflesso e indiretto del danno cagionato dagli amministratori al patrimonio sociale.



Muovendo da queste premesse, il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza resa il 18 aprile 2016, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta contro gli organi amministrativi e contabili di una società per aver gli stessi violato gli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale: ha rilevato il Tribunale che non fosse stata offerta sufficiente prova di un pregiudizio patrimoniale *direttamente* arrecato dagli amministratori e che il danno lamentato fosse imputabile al mancato adempimento da parte della società alle proprie obbligazioni nei confronti dell'attrice.

Ancor prima, il Tribunale di Milano, con decisione del 19 dicembre 2015, aveva rigettato il ricorso per sequestro conservativo a cautela della domanda di merito risarcitoria ex art. 2395 c.c. contro l'amministratore di società poi fallita, ritenendo insussistente il *fumus*: rilevava il Tribunale che le condotte di prosecuzione dell'attività sociale, nonostante la ricorrenza di cause di scioglimento della società, poste in essere dall'amministratore resistente, configuravano condotte di per sé potenzialmente pregiudizievoli per l'intero ceto creditorio, e non specificamente lesive nei confronti della società ricorrente.



Più recentemente, richiamando il suddetto orientamento giurisprudenziale prevalente, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza n. 19313 del 17 ottobre 2016, ha escluso la fondatezza dell'azione risarcitoria esercitata ex art. 2395 c.c. da una società fornitrice di energia elettrica in relazione a una condotta asseritamente ingannatoria posta in essere dagli amministratori della società in stato di decozione nel corso dell'esecuzione di un rapporto contrattuale di fornitura intercorso tra le parti.

L'organo giudicante, dopo aver rigorosamente inquadrato la responsabilità dedotta nell'ambito della responsabilità aquiliana, ha rilevato che le condotte ascritte agli amministratori erano imputabili alla società in virtù del rapporto di immedesimazione organica che intercorre tra i primi e la seconda. In altre parole, gli atti asseritamente illeciti addebitati ai componenti del consiglio di amministrazione costituivano *condotte ipoteticamente riconducibili ad inadempimento da parte della società in relazione all'intercorso rapporto contrattuale, piuttosto che atti illeciti compiuti dagli amministratori in occasione dello svolgimento dell'incarico gestorio*.

Dunque, prima ancora delle deficienze probatorie, l'errata impostazione sul piano della legittimazione passiva ha condotto al rigetto della domanda risarcitoria, non adeguatamente supportata da elementi probatori circa la ricorrenza di un nesso causale, né – fattore logicamente prioritario – giustificata sul piano dell'identificazione del soggetto responsabile.

Avv. Laura Opilio
Dott.ssa Virginia Lopez Farina
dello Studio legale e tributario CMS.